



*Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese*

***OSSERVATORIO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONISMO***

**REGOLAMENTO INTERNO**

**Approvato nella seduta del 23 ottobre 2002**  
**Integrato con la modifica approvata nella seduta del 10 maggio 2016**

**Articolo 1**  
(Convocazione)

1.L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di cui all'art. 11 della legge 383/00, di seguito denominato Osservatorio, è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o dal Sottosegretario delegato, che lo convoca, previa fissazione dell'ordine del giorno.

2.L'Osservatorio deve essere convocato, anche in via telematica, con preavviso di norma non inferiore a quindici giorni e si riunisce al massimo otto volte l'anno e minimo tre volte.

3.I componenti dell'Osservatorio possono proporre al Presidente specifici argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta successiva. Qualora la proposta pervenga, in forma scritta, da almeno cinque componenti dell'organo collegiale, essa è vincolante per la formazione dell'ordine del giorno della seduta successiva.

4.L'Osservatorio può costituire al suo interno gruppi di lavoro, designandone i coordinatori. Tali gruppi, strumento di funzionalità e di operatività, hanno carattere temporale, svolgono i compiti loro affidati dall'Osservatorio e relazionano sui risultati del lavoro svolto all'Osservatorio stesso, che discute e delibera in merito. Per le riunioni dei gruppi si applicano le norme relative ai rimborsi spese delle adunanze plenarie.

5.In relazione a particolari questioni poste all'ordine del giorno, alle singole riunioni possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, esperti e rappresentanti di organismi pubblici e privati.

**Articolo 2**  
(Durata e decadenza)

I componenti dell'Osservatorio durano in carica tre anni ed non possono essere nominati per più di due mandati.

**Articolo 3**  
(Funzioni vicarie)

1.L'Osservatorio elegge un Vicepresidente fra i suoi componenti di espressione delle associazioni.

2.Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di temporaneo impedimento. Il Presidente, ove lo ritenga necessario, può delegare singole funzioni al Vicepresidente.

**Articolo 4**  
(Funzioni di segreteria)

1.Le funzioni di segreteria sono svolte dal Servizio dell'Associazionismo sociale della Direzione Generale del volontariato, dell'associazionismo sociale e delle politiche giovanili, che designa un Segretario.

2.Il Segretario predispose la convocazione delle riunioni dell'Osservatorio e ne redige il verbale, provvede agli adempimenti conseguenti alle deliberazioni dell'Osservatorio e cura la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli atti che devono essere resi pubblici ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

**Articolo 5**  
**(Funzionamento e deliberazioni dell'Osservatorio)**

1. Ciascuna riunione dell'Osservatorio è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti. *In occasione delle riunioni dell'Osservatorio i componenti dell'Osservatorio possono delegare, in caso di assenza od impedimento, un altro componente. La delega deve essere presentata in forma scritta all'ufficio. Viene specificato nel verbale quali componenti abbiano designato un delegato. Ogni membro non può ricevere più di una delega.*<sup>1</sup>

2. Alla seduta assiste il Segretario, coadiuvato da funzionari della Segreteria.

3. La maggioranza dei componenti presenti alla riunione dell'Osservatorio può deliberare l'inversione dell'ordine del giorno.

4. L'Osservatorio delibera a maggioranza dei presenti con voto espresso in forma palese. Su richiesta di almeno un terzo dei medesimi, le votazioni possono essere effettuate per appello nominale o per scrutinio segreto.

5. In caso di parità, il voto espresso dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente, vale doppio.

**Articolo 6**  
**(Verbalizzazioni)**

1. Il verbale dell'Osservatorio è costituito da un resoconto sommario dello svolgimento della riunione; in esso sono specificati i nomi dei presenti e riportate le votazioni. L'Osservatorio può disporre che talune parti di verbale, relative all'approvazione dei progetti finanziati ai sensi dell'art. 12, lett. d) ed f), siano dichiarate riservate, ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d) della legge n. 241 del 1990.

2. Prima dell'inizio dei lavori, il Segretario dà lettura del verbale della riunione precedente e lo sottopone all'approvazione dei componenti dell'Osservatorio; questi ultimi possono chiedere, entro la stessa seduta, modifiche ed integrazioni alle loro dichiarazioni; in questo caso il verbale viene riproposto, per l'approvazione, nella riunione successiva. Ove non abbia ricevuto richieste di modifica o di integrazione, il Segretario predispose il verbale per la firma del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente. Il verbale una volta firmato non può essere ulteriormente modificato.

**Articolo 7**

Il presente regolamento viene approvato dalla metà più uno dei componenti e può essere modificato con deliberazione da adottare con la stessa maggioranza.

---

<sup>1</sup> Comma così modificato nella seduta del 10 maggio 2016. Il testo precedente era il seguente: "1. Ciascuna riunione dell'Osservatorio è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti".